



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI**

ORDINANZA N. 20/2018

(Norme di Sicurezza Balneare nel Circondario Marittimo di Trapani)

(omississ)

Art. 4

(Disposizioni particolari)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali di cui alla presente ordinanza, nelle zone di mare di seguito specificate vigono le seguenti ulteriori disposizioni particolari, dalle quali sono escluse le unità in servizio di polizia marittima o di soccorso.

(omississ)

b) Riserva Naturale terrestre dello Zingaro e zone adiacenti.

Entro i 100 (cento) metri dalla costa della Riserva Naturale terrestre dello Zingaro, anche nelle zone non frequentate da bagnanti ed anche al di fuori del periodo della stagione balneare, sono sempre vietati:

- la navigazione a motore;
- l'ancoraggio di qualsiasi unità entro 50 metri dalla costa, senza autorizzazione.

Tuttavia, in parziale deroga ai predetti divieti, è consentita la navigazione a motore alle seguenti unità, purché al di fuori delle zone riservate alla balneazione, e comunque al di fuori del limite di 50 (cinquanta) metri dalla costa:

- unità autorizzate a trasportare passeggeri in escursione turistica, comprese quelle autorizzate alla pesca-turismo;
- unità di appoggio "subacquei" in possesso di specifica autorizzazione della Capitaneria di porto di Trapani.

Nel tratto compreso tra **Cala Mazzo di Sciacca** (esclusa) e **Tonnarella dell'Uzzo** (compresa), durante la stagione balneare, è inoltre vietato l'accesso alle seguenti cale:

- a. "Tonnarella dell'Uzzo"; b. "Torre dell'Uzzo"; c. "Cala Marinella";
d. "Cala Berretta"; e. "Cala della Disa"; f. "Cala del Varo"; g. "Cala Capreria"

a qualsiasi unità ed in qualsiasi orario, fatta eccezione per i natanti da spiaggia che non utilizzino mezzi di propulsione meccanica e per i piccoli natanti a propulsione velica (senza motore), purché procedano esclusivamente a remi.

(omississ)